

SETTORE

DICHIARAZIONI

**LA FATTURA ELETTRONICA E I NUOVI  
CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 209 a 214, Legge n. 244/2007
- Art. 1, commi 909, 916, 917, 920 e 921, Legge n. 205/2017
- Provvedimento Agenzia Entrate 30.4.2018
- Circolare Agenzia Entrate 30.4.2018, n. 8/E
- Informative SEAC 4.5.2018, n. 138 e 9.5.2018, n. 142

IN SINTESI

*Nell'ambito di un incontro con la stampa specializzata l'Agenzia delle Entrate ha fornito recentemente nuovi interessanti chiarimenti in merito alla gestione della fattura elettronica.*

*In particolare i chiarimenti riguardano:*

- *la necessità di trasmettere le fatture immediate al SdI entro le ore 24 del giorno di emissione;*
- *la possibilità di "trasformare" in formato elettronico (soltanto) le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi non residenti, al fine di adempiere al relativo obbligo di comunicazione;*
- *la possibilità di conservare le fatture elettroniche in formato pdf;*
- *la possibilità di continuare ad utilizzare processi di trasferimento dati EDI semprechè consentano "la corretta gestione fiscale" delle fatture sia all'emittente che al destinatario.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



Come noto, la Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 127/2015 in materia di fatturazione elettronica, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

- **dall'1.7.2018** per:
  - gli **acquisti di carburante per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
  - le **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  - le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;
- **dall'1.9.2018** per le **cessioni a turisti extraUE** rientranti nell'ambito del "tax free shopping";
- **dall'1.1.2019 per tutti gli operatori**, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono **escluse** altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.



Si rammenta che il Consiglio UE, con la Decisione 16.4.2018, n. 2018/593, pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea 19.4.2018, n. L 99/14 ha **autorizzato l'Italia all'introduzione della fattura elettronica nel periodo 1.7.2018 – 31.12.2021**.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate:

- con il Provvedimento 30.4.2018, ha individuato le *"Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere ..."* (Informativa SEAC [9.5.2018, n. 142](#));
- con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i "primi chiarimenti" relativi alle nuove disposizioni sopra accennate (Informativa SEAC [4.5.2018, n. 138](#)).

La stessa Agenzia nell'ambito di uno specifico incontro con la stampa specializzata ha fornito una serie di interessanti chiarimenti in merito alla "gestione" della fattura elettronica, di seguito esaminati.

#### Conservazione fattura elettronica in formato pdf

Come previsto dall'art. 23-bis, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) *"le copie e gli estratti informatici del documento informatico ... hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico"*.

Sulla base di quanto sopra l'Agenzia riconosce quindi la possibilità di **conservare anche la copia informatica della fattura in formato pdf** (dando per scontato l'identico contenuto del documento in formato xml e quello in formato pdf).

Tale formato è infatti considerato "idoneo" dal DPCM 3.12.2013 ai fini della conservazione.

#### Utilizzo processi di trasferimento dati EDI

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, la fattura valida ai fini "fiscali" è quella per la quale il Sdl fornisce all'emittente la ricevuta attestante la consegna / messa a disposizione nell'area autenticata dell'Agenzia delle Entrate.

Come evidenziato dall'Agenzia il processo di fatturazione elettronica descritto nel citato Provvedimento 30.4.2018 consente di continuare a utilizzare processi di trasferimento dati EDI, a condizione che prevedano l'integrazione dei flussi delle fatture elettroniche xml e delle ricevute trasmesse dal Sdl per permettere all'emittente / destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.

### Invio fattura immediata al Sdl

Posto che, sulla base di quanto previsto dal citato Provvedimento 30.4.2018:

- per ogni file della fattura elettronica / lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal Sdl, è **fornito riscontro** con le modalità indicate nella specifiche tecniche di cui all'allegato A;
- il Sdl, per ogni file della fattura elettronica / lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, **effettua successivi controlli** del file stesso e in caso di **mancato superamento** dei controlli recapita, entro 5 giorni, una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente.

In tal caso la fattura elettronica / le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sdl si considerano **non emesse**;

- la **data di emissione** della fattura elettronica è quella riportata nel campo "Data" della sezione "DatiGenerali" del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72;
- nel caso di **esito positivo dei controlli**, il Sdl recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di **esito positivo del recapito** invia al soggetto trasmittente una "ricevuta di consegna" della fattura elettronica contenente anche l'informazione della data di ricezione da parte del destinatario (acquirente / committente);
- qualora al Sdl **non risulti possibile** recapitare la fattura elettronica al destinatario (acquirente / committente), il Sistema rende disponibile la stessa all'acquirente / committente nella sua area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Ciò è comunicato al cedente / prestatore (soggetto trasmittente), attraverso la ricevuta di impossibilità di recapito, unitamente alla data di messa a disposizione del file, affinché comunichi, per vie diverse dal Sdl, all'acquirente / committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata;

l'Agenzia conclude che la fattura elettronica va **trasmessa al Sdl al momento di effettuazione dell'operazione** individuata a norma dell'art. 6, DPR n. 633/72 che disciplina **il momento di emissione** della stessa (ad esempio, per le cessioni di beni al momento della spedizione / consegna dei beni, per le prestazioni di servizi al momento del pagamento).

Così una fattura immediata in formato elettronico **va inviata al Sdl entro le ore 24 del giorno di emissione**.

Operativamente possono verificarsi le seguenti 2 situazioni:

- la fattura elettronica viene **"accettata" dal Sdl** e consegnata / messa a disposizione del destinatario. In tal caso è **considerata regolarmente emessa**;
- la fattura elettronica viene **"scartata" dal Sdl**. Sul punto, dopo aver riconosciuto che la data di trasmissione è nota al Sistema, l'Agenzia, *"mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le comunicazioni"*, **riconosce all'emittente 5 giorni di tempo per inviare al Sdl la fattura corretta, senza incorrere in sanzioni**.

### "Fuel card" emessa da soggetti non residenti

In base all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, sono **escluse** dall'obbligo di fattura elettronica le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Richiamando i chiarimenti forniti nella citata Circolare n. 8/E, l'Agenzia evidenzia che la "fuel card" in esame **non collegata ad un contratto di netting** che consente di rifornirsi presso plurimi soggetti (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. "pompe bianche") ovvero di acquistare più beni / servizi, rappresenta un documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA e conseguentemente all'obbligo di fattura elettronica.

In tale situazione, *"al momento della cessione materiale del carburante"* l'impianto di distribuzione situato in Italia, qualora la stessa sia effettuata **nei confronti di un soggetto passivo IVA, dovrà emettere fattura elettronica**.

**Fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti “trasformate” in xml**

Dal 2019, con riferimento alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, è previsto l'invio (mensile) all'Agenzia delle Entrate di una specifica comunicazione contenente i seguenti dati:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell'acquirente / committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, tipologia dell'operazione.

Come disposto dal citato Provvedimento 30.4.2018 per le fatture emesse la predetta comunicazione può essere effettuata **trasmettendo al Sdl i dati della fattura in formato xml**, compilando il campo “Codice destinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

Sul punto l'Agenzia ribadisce che tale soluzione è **ammessa esclusivamente con riferimento alle fatture emesse** verso soggetti esteri (non è quindi riconosciuta per le fatture ricevute da soggetti non residenti).

■